



# COMUNE DI GHIFFA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
Tel. 0323/59110 Fax.0323/59441 - C.so Belvedere, 92 28823 Ghiffa (VB)

**Servizio Vigilanza - Polizia Locale**

Copia

## ORDINANZA

N. 3 DEL 03/02/2025

**OGGETTO:DISPOSIZIONI PER IL TAGLIO OBBLIGATORIO DI SIEPI, ARBUSTI E ALBERI AI MARGINI DI STRADE STATALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

#### VISTO:

La nota proveniente dal Settore Viabilità della Provincia del VCO 2025/386, avente ad oggetto "taglio piante lungo le strade provinciali del Verbano Cusio Ossola anno 2025 - richiesta ai sensi degli articoli 29, 31 e 16 del codice della strada", facente riferimento alla precedente nota n. 17111 del 26/09/2023 e alla Prefettura n. 34071 Prot. Civ. del 23/10/13, aventi per oggetto "Protezione Civile – Taglio piante sulle strade", ove si rammenta l'urgenza che le amministrazioni comunali provvedano all'emissione di specifiche ordinanze in materia (ai sensi degli articoli 29, 31 e 16 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione) al fine di evitare disagi o rallentamenti/ritardi del servizio di manutenzione invernale e dei trattamenti antigelo in presenza di alberi inclinati/pericolanti e/o caduti sulle strade provinciali.

**PRESO ATTO** di come il verificarsi di recenti e violenti fenomeni atmosferici, abbia sovente determinato la caduta di alberi, rami e piantagioni sul piano viabile stradale, creando un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, portando di conseguenza la necessità di impartire precise direttive in merito a "Taglio alberi e rami entro le fasce di rispetto stradale, nei pressi di linee elettriche e degli alvei dei canali di scolo e corsi d'acqua";

**CONSIDERATO CHE** la presenza di:

- **siepi** che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali e ciclabili;
- **rami** protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in fondi privati ovvero in aree incolte o boscate;
- **piante**, radicate in aree private, anche incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- **piante**, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, aggredite da edera, con rami o branche lesionate a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria sottostante o limitrofa;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità della segnaletica stradali (orizzontale e verticale), oppure interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si distacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**costituiscono gravi limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico**, siano esse soggette a traffico veicolare, pedonale e ciclabile, oltre a costituire un potenziale disagio nel servizio di manutenzione e dei trattamenti antigelo da parte degli Enti proprietari (ANAS e Provincia del VCO);

**VISTO** l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

**VISTO** l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. e l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

**DATO CHE** ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", per **sede stradale** si intende la superficie comprendente la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza (banchine e cunette);

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate. Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, ecc., il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

**RILEVATO** che l'omessa pulizia dei fossati e canali di scolo, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale, spesso creano limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e difficoltà per il naturale deflusso delle acque e, specialmente al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, si possono verificare intasamenti ed allagamenti potenziali fonti di danno ai fondi ed alle colture confinanti, nonché alle sedi stradali ed agli edifici ed altri manufatti esistenti;

**RILEVATO** che le operazioni di aratura dei terreni coltivati vengono spesso effettuate al limite del confine stradale o del ciglio dei fossi e cunette;

**EVIDENZIATO** che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici;

**CONSIDERATO** che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario ed il conduttore di terreni confinanti con le strade pubbliche, hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, in modo tale che la vegetazione non superi i limiti consentiti e non sia di pericolo per la pubblica incolumità;

**EVIDENZIATO** che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in funzione delle varie stagioni dell'anno e per particolari condizioni climatiche che hanno portato, anche sul nostro territorio, episodi di violenti temporali annessi a forti venti, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità, esponendo gli utenti delle strade pubbliche a maggior rischio di incidente, con grave rischio per la loro incolumità e per la mobilità in genere;

**CHE** in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO:**

**VISTO** l'Ordinanza n. 9 del 05/02/2020;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla revoca della suddetta ordinanza per motivi formali;

**RITENUTO** opportuno rimettere, con il presente atto, una nuova ordinanza con contenuto identico alla precedente;

## **ORDINA**

### **Articolo 1 – Revoca**

È revocata l'Ordinanza n. 9 del 05/02/2020, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

### **Articolo 2 – Si dispone quanto segue:**

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con **la Strada Statale SS. N. 34 (corso Belvedere)**, con **la Strada Provinciale SS.P. n. 63 (corso Risorgimento)**, con **le strade comunali di qualsivoglia classe, le strade vicinali di uso pubblico, i marciapiedi, le piste ciclopedonali, i parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti sia all'interno che all'esterno nel centro abitato**, di provvedere **entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza su Albo Pretorio comunale**, e comunque ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità:

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ghiffa. Responsabile Procedimento: Dott. Matteo Lanino (D.Lgs. n. 39/93 art.3).  
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

- a) al taglio di tutte le piante, arbusti, ed ogni alberatura potenzialmente in grado di precipitare o debordare sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la sede stradale, o per qualsiasi altra causa risulti pericolosa per la circolazione veicolare e ciclopeditone, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti;
- b) alla potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi, **oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate**, prima che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, accertando pure il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora;
- c) alla rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari ed i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul materiale vegetale/lapideo o impattare su di essi;
- d) ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità mediante una razionale pulizia e manutenzione dei fossi, dei cigli adiacenti alle strade, oltre ai tratti tombinati in corrispondenza dei passi carrai, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato e il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini ed alle sedi viarie di ogni genere. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori **sono obbligati a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di forti precipitazioni meteoriche**, quali: escavazioni di fossati di scolo e drenaggio paralleli alla strada, manufatti e griglie adeguatamente dimensionate e collegate ai fossati di scolo o pozzi perdenti privati e quant'altro necessario;
- e) ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di uso pubblico, il divieto di arare i loro fondi in prossimità del ciglio stradale, e l'obbligo di prevedere lungo di essi una adeguata fascia di protezione della sede stradale (come sopra definita) non inferiore a un metro e mezzo (1,50 m), entro la quale non potrà svolgersi alcun tipo di coltivazione.

#### **AVVERTE**

1. Le suddette operazioni obbligatorie dovranno essere eseguite usando particolare cura, in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche. **I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione o compromissione della proprietà o viabilità pubblica.**

2. È fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli Enti preposti ogni autorizzazione o "nulla osta" necessario alla realizzazione dell'intervento, qualora richiesto.

3. Chiunque violi le disposizioni degli artt. 16, 29 e 31, sopra citati, del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un **minimo di euro 169,00 a euro 680,00**. Dato atto, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 punisce la violazione delle ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con **sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro**;

4. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre allo spurgo dei fossati, in caso di urgenza, e comunque, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità, **senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi**;

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

#### **RENDE NOTO CHE:**

**L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l'anno in corso, ed estesa a quelli a venire in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati, fatta salva ogni facoltà di revoca in regime di autotutela.**

- Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
- L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada e con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.lgs. 267/2000.

#### **DISPONE**

La massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nonché sul sito Internet istituzionale, e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

#### **INFORMA**

Che ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica.

#### **DEMANDA**

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso di inadempienza gli Agenti/Ufficiali provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per l'esecuzione dei necessari lavori, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

#### **ENTRATA IN VIGORE**

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA**

Dott.ssa F.to: Serena Melica

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Responsabile